

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1271-A)

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE GUIDONI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1960  
(V. Stampato n. 1607)*

**d'iniziativa dei deputati BARTOLE, CARRA, COLITTO e GORRIERI Ermanno**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 ottobre 1960*

**Comunicata alla Presidenza il 17 maggio 1962**

**Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli  
idrocarburi liquidi e gassosi**

ONOREVOLI SENATORI. — La XII Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1960 ha approvato il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole ed altri, recante modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Tale disegno di legge, trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato in data 20 ottobre 1960, è stato assegnato alla 9ª Commissione del Senato in sede referente e consta di un solo articolo; con esso, in deroga all'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, si stabilisce che il concessionario della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi è esonerato dall'obbligo di corrispondere allo Stato l'aliquota di prodotto fissato dallo stesso articolo 22, relativo all'anno solare nel quale la produzione giornaliera per pozzo, relativa alla media dell'anno considerato, non abbia superato la misura di due tonnellate, purchè la produzione giornaliera complessiva della concessione, riferita anch'essa alla media di detto anno, diviso per il numero dei pozzi produttivi, non abbia superato la misura di una tonnellata.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati differisce profondamente dalla proposta originariamente fatta dagli onorevoli Bartole ed altri, ed apporta una sostanziale modifica a tutto il sistema tributario della legge sugli idrocarburi, 11 gennaio 1957, n. 6, complicandone l'esecuzione.

Col disegno di legge approvato infatti non si fanno discriminazioni fra i piccoli artigiani, quali sono i modesti ricercatori degli idrocarburi dell'Appennino tosco-emiliano, per i quali fu originariamente presentato il disegno di legge, e quei produttori che procedono all'estrazione degli idrocarburi in condizioni normali e di accertato profitto, ma si ammettono all'esenzione del pagamento delle « royalties » tutti indistintamente coloro che non raggiungono una determinata produzione annua, valutata pozzo per pozzo.

Si consideri, per esempio che nell'Appennino tosco-emiliano un solo pozzo su cinque risulta positivo, mentre ben diversa è la situazione degli escavatori che operano in altri centri, i quali verrebbero, come gli altri, a usufruire dei benefici della legge.

È opportuno mettere in rilievo le particolari condizioni nelle quali operano i modesti operatori tosco-emiliani la cui ulteriore attività è resa impossibile senza alcune agevolazioni che erano appunto previste dall'originale disegno di legge del deputato Bartole.

Infatti, nella stessa formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano la ricerca è sempre assai difficile perchè gli idrocarburi (petroli e gas) non costituiscono veri e propri giacimenti nel senso classico, ma accumuli contenuti in esotici porosi distribuiti senza regola nella massa plastica argillosa.

Non è quindi possibile parlare di stratigrafia e di tettonica regolare. Ne consegue che la ricerca, suggerita di norma dalla presenza in superficie di manifestazioni naturali, è quanto mai aleatoria e costosa, non potendosi seguire alcuna regola per l'ubicazione dei pozzi. Non è infrequente il caso di pozzi risultati sterili a poca distanza da pozzi positivi e viceversa.

In media, come dicevo, solo un pozzo su cinque risulta positivo, ma la produttività di quest'ultimo è quasi sempre limitata a poche centinaia di metri cubi di gas ed a qualche decina di litri di petrolio, nelle poche località dove questo viene reperito.

Solo nelle miniere di Montechino e Velleia si sono ottenute in passato produzioni di qualche entità, mentre attualmente in quelle vaste concessioni essa è assai limitata. La produzione inoltre declina rapidamente fino a stabilizzarsi a quantitativi di poco conto.

Le grandi organizzazioni di ricerche petrolifere, che pure hanno affrontato rischi e spese ingenti in varie località dell'Italia, non hanno ritenuto di cimentarsi con le insidiose « argille scagliose » che i piccoli ricercatori hanno, invece, affrontate, sia pure

con i modesti mezzi di cui dispongono e per profondità limitate.

Ma le difficoltà non si limitano alla ricerca; ve ne sono altre che mettono a dura prova questi benemeriti « artigiani » della industria estrattiva degli idrocarburi.

La maggior parte delle concessioni e dei permessi di ricerca trovansi a quote elevate, ed alcune addirittura in alta montagna, come Pietramala e Barigazzo, situate rispettivamente ad una altitudine di 990 e 1.200 metri.

Poichè tutto il metano prodotto deve essere trasportato compresso in bombole, la relativa spesa incide in maniera sensibile sui costi. A ciò si deve aggiungere la elevata percentuale di perdita per mancanza di vendita nella stagione invernale, nel quale periodo le avverse condizioni atmosferiche spesso impediscono addirittura i trasporti non essendo le varie località servite da metanodotti.

Questi piccoli produttori si dibattevano già nelle difficoltà cui ho accennato, quando è giunta la legge 11 gennaio 1957, n. 6, a fissare gravosi canoni (elevati da lire 80 a lire 600 per i permessi di ricerca e da lire 200 a lire 1.500 per ettaro per le concessioni) *royalties* a favore dello Stato; e altri pesanti oneri, oltre la tassa di lire 1,50 per metro cubo fissata in precedenza.

Non bisogna poi dimenticare che in qualche caso l'applicazione della legge conduce a conseguenze paradossali e non certo volute dal legislatore: così, il rilascio obbligatorio a favore dello Stato di una fascia di terreno circostante alla concessione (articolo 14 della legge) in sede di conferimento della stessa, determina talvolta la completa sparizione del permesso di ricerca a causa della sua limitata estensione; ed ancora la ristrettezza di qualche permesso non consente il rilascio stesso della concessione, in quanto l'intera area di ricerca si trasforma in zona riservata allo Stato.

Questi ricercatori che operano nell'Appennino tosco-emiliano hanno fatto presente che non potrebbero continuare la loro attività alla quale sono addetti circa 1.000 lavoratori, se nei loro confronti non venissero applicate opportune provvidenze

legislative sul tipo di quelle già approvate per la pianura Padana.

Infatti per la pianura Padana venne emanata la legge 8 marzo 1960, n. 231, che sottrae alle disposizioni della legge del 1957 le ricerche e le coltivazioni degli idrocarburi in quel comprensorio, ricerche e coltivazioni che ora vengono regolate dalla vecchia legge del 1927. Questo intervento legislativo salvò l'industria metanifera del Polesine da una grave crisi per cui analogo provvedimento viene invocato per le zone dell'Appennino tosco-emiliano.

Per queste ragioni la 9<sup>a</sup> Commissione è del parere di ritornare al primitivo disegno di legge degli onorevoli Bartole ed altri, il quale viene effettivamente incontro alle modeste attività artigianali dei ricercatori che operano nell'Appennino tosco-emiliano, approvandolo con taluni emendamenti.

Il primitivo disegno di legge dell'onorevole Bartole consta di tre articoli, il primo dei quali, individua le categorie destinate del provvedimento.

Non vengono presi in considerazione i permessi di ricerca situati in zone diverse dall'Appennino tosco-emiliano, nelle quali sono pure presenti formazioni di argille scagliose perchè nei permessi in questione, accordati quando già era stata emanata la legge 11 gennaio 1957, n. 6, o ne erano noti i criteri informativi, la ricerca va oltre la formazione di dette argille, le quali costituiscono la copertura di eventuali magazzini formati negli strati sottostanti. In questi casi normalmente la ricerca è condotta su aree di notevole estensione, con mezzi tecnici e finanziari adeguati alla ricerca profonda.

L'articolo 2 contiene una delega alla generale restaurazione della legge mineraria del 1927 di cui al precedente articolo facendo salvo il disposto dell'articolo 47 della citata legge n. 6, il quale stabilisce che « per i permessi di ricerca e per le concessioni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, quando non sia stabilito un limite di profondità o il titolare del permesso od il concessionario non voglia compiere lavori di maggiore profondità ovvero non abbia la capacità tecnica e finanziaria

per compierli, il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può accordare un permesso di ricerca per profondità maggiore, e in caso di esito favorevole della ricerca, successivamente la concessione di coltivazione...».

Ciò al fine di non precludere future ricerche nelle formazioni profonde, che potrebbero condurre all'individuazione di nuovi giacimenti.

L'articolo 3 dispone che il beneficio concesso all'applicazione della più favorevole disciplina legislativa del 1927 venga meno per le concessioni nell'ambito delle quali, a seguito di nuovi ritrovamenti, si siano superati in un anno solare determinati limiti di produzione, indicati nell'articolo 3, divenendo in tal caso nuovamente operante, la legge 11 gennaio 1957, n. 6, i cui istituti troverebbero adeguata possibilità di attua-

zione nei confronti di attività minerarie non più artigianali.

In sostanza, con questo disegno di legge si opera in analogia a quanto fu disposto a favore dell'industria metanifera del Polesine con la legge 8 marzo 1960, n. 231, ed a favore degli idrocarburi utilizzati per iniziative industriali ubicate nell'area di sviluppo industriale « Valle del Basento » con la legge 14 agosto 1960, n. 825, provvedimenti che, in effetti, hanno dato i risultati sperati.

La 9ª Commissione, pertanto, ritiene che se si vuole andare incontro alle necessità degli operatori appenninici, occorra restituire le loro modeste attività alle norme del 1927 come si è fatto per il Polesine e per Matera; e conseguentemente propone agli onorevoli colleghi di approvare il primitivo disegno di legge Bartole ed altri con opportuni emendamenti di forma.

GUIDONI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.*

Nell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è inserito, dopo il primo comma, il seguente capoverso:

« Il concessionario è esonerato dall'obbligo di corrispondere allo Stato l'aliquota di prodotto di cui al precedente comma, relativa all'anno solare nel quale la produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno considerato, non abbia superato la misura di due tonnellate, purchè la produzione giornaliera complessiva della concessione, riferita anch'essa alla media di detto anno, divisa per il numero dei pozzi produttivi, non abbia superato la misura di una tonnellata ».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

Salvo quanto disposto al seguente articolo 2, sono sottratti alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e regolati dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, i sottoelencati titoli minerari:

a) permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 11 gennaio 1957, n. 6, e confermati ai sensi dell'articolo 44 della legge stessa, nei quali si svolge attività di ricerca nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano;

b) concessioni per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano, derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera a), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero accordati posteriormente a tale data se derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera a).

## Art. 2.

Sono applicabili ai titoli minerari di cui al precedente articolo le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

## Art. 3.

Le concessioni previste dall'articolo 1, nelle quali, in un anno solare, la produzione media giornaliera complessiva, divisa per il numero dei pozzi produttivi, abbia superato una tonnellata di olio e la produzione media giornaliera di singoli pozzi, parimenti nell'anno solare, abbia superato

due tonnellate di olio, sono assoggettate alle disposizioni della legge 11 gennaio 1957, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio successivo. A tal fine, per le produzioni di gas naturale si assume l'equivalenza indicata al secondo comma dell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.